

**DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2020**

**349/2020/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2020, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1127<sup>a</sup> riunione del 29 settembre 2020

### **VISTI:**

- la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 321/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 568/2019/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTRG), approvato con deliberazione 554/2019/R/gas, come successivamente integrato e modificato (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com (di seguito: deliberazione 572/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2020, 239/2020/R/com (di seguito: deliberazione 25 giugno 2020);
- la comunicazione della Sogin prot. 42631 del 24 settembre 2020 (prot. Autorità 30136 del 24 settembre 2020) (di seguito: comunicazione 24 settembre 2020);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 12493 del 14 settembre 2020 (prot. Autorità 28621 del 14 settembre 2020);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20200039895 del 25 settembre 2020 (prot. Autorità 30261 del 25 settembre 2020) (di seguito: comunicazione 25 settembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 25 settembre 2020 la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi, fino al 31 dicembre 2021;
- le previsioni di Cassa e GSE tengono conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha colpito l'Italia, sia in relazione alla forte riduzione dei prezzi dei mercati dell'energia, che della contrazione dei consumi energetici registrata nei primi mesi del corrente anno;
- le previsioni fornite dalla Cassa e dal GSE confermano il livello degli oneri di competenza 2020 previsti in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3) già stimati in crescita a giugno in sede del precedente aggiornamento tariffario per effetto della riduzione del PUN; e che per l'anno 2021 sono stimati oneri di competenza in linea con il 2020;
- le suddette stime evidenziano un crescente squilibrio tra gli oneri posti in capo al conto A3 e i gettiti attesi per gli anni 2020 e 2021, anche per effetto di un peggioramento dei flussi di cassa in entrata del medesimo conto, in conseguenza della forte contrazione dei consumi di energia elettrica registrati nei primi mesi dell'anno corrente, in particolare a partire dal mese di marzo;
- lo squilibrio di cassa derivante da quanto evidenziato nei precedenti alinea, tuttavia, ha una manifestazione graduale, conseguenza del disallineamento temporale tra uscite finanziarie e competenza degli oneri;
- lo squilibrio del conto A3 è inoltre in parte controbilanciato dal gettito della componente tariffaria *A<sub>4RIM</sub>*, e in particolare dall'elemento *A<sub>4RIM</sub>*, il cui gettito risulta attualmente superiore agli oneri attesi;
- sulla base delle suddette previsioni, con la conferma dei livelli attuali della componente tariffaria *A<sub>50S</sub>*, si prevede una progressiva significativa riduzione della liquidità del conto A3, non sostenibile nel medio termine, anche nel caso di un auspicabile consolidamento della ripresa dei prelievi fino a raggiungere i livelli precedenti alla pandemia;
- nel breve termine, tuttavia, la liquidità dei conti di gestione appare comunque sufficiente per la regolare gestione dei conti da parte della Cassa.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

**IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)**

- con la comunicazione 24 settembre 2020, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, l'aggiornamento del piano finanziario 2020, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2).

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 239/2020/R/com l’Autorità ha adeguato al rialzo, in via prudenziale, la componente tariffaria UG1;
- l’attuale livello di liquidità del conto alimentato dalla componente UG1 consente di far fronte agli oneri previsti in capo al medesimo conto, anche tenendo conto dei consumi di gas naturale previsti inferiori rispetto a quelli dell’anno 2019, che potrebbero portare ad emergere, nel corso del 2021, esigenze di perequazione significative;
- ai sensi dell’articolo 36 della RTTG, a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono istituiti:
  - a. il corrispettivo unitario variabile  $CRV^{FG}$ , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl (di seguito: corrispettivo  $CRV^{FG}$ );
  - b. la componente tariffaria  $CRV^{BL}$ , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas (di seguito: corrispettivo  $CRV^{BL}$ );
  - c. la componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al settlement gas (di seguito: corrispettivo  $CRV^{ST}$ );
- ai sensi dell’articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano:
  - a. il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo  $CRV^{FG}$  sul “Conto oneri impianti di rigassificazione” di cui alla RTRG;
  - b. il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo  $CRV^{BL}$  sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11;
  - c. il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo  $CRV^{ST}$  sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas” di cui al TISG;
- l’attuale livello del corrispettivo  $CRV^{FG}$ , pari a 0,1283 centesimi di euro/Smc, risulta sovradimensionato rispetto agli oneri per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati per l’anno 2020 (che sarà liquidato nel corso dell’anno 2021), in considerazione dell’aumento del gettito derivante da procedure concorsuali svolte dalle imprese di rigassificazione del Gnl, che riduce il fabbisogno di accantonamenti per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione;
- l’attuale livello del corrispettivo  $CRV^{BL}$ , pari a 0,1 centesimi di euro/Smc, risulta sovradimensionato tenuto conto dell’esaurirsi dei crediti non riscossi del bilanciamento riconosciuti a rate ai sensi della deliberazione 351/2012/R/gas;
- il corrispettivo  $CRV^{ST}$ , con la deliberazione 782/2017/R/gas, è stato fissato a 0,0027 euro/Smc a partire dal 1 luglio 2018; il livello è stato determinato pari a circa il doppio rispetto al valore coerente con il fabbisogno annuo di gettito, in modo da recuperare con gradualità, gli ammontari a copertura del costo degli anni precedenti;

- alla luce degli esiti delle sessioni di aggiustamento e degli ammontari effettivamente corrisposti da Cassa al responsabile del bilanciamento, nonché delle stime effettuate sull'andamento del conto con riferimento al prossimo anno, le attuali giacenze sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas" e l'attuale livello del corrispettivo  $CRV^{ST}$  risultano sottodimensionati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere ad un primo adeguamento al rialzo dell'elemento  $A_{3*SOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$ ;
- in considerazione dell'attuale buon livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa, controbilanciare tale adeguamento al rialzo con una riduzione equivalente dell'elemento  $A_{ARIM}$  della componente tariffaria  $ARIM$ ;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria UG1;
- ridurre l'attuale livello del corrispettivo  $CRV^{FG}$ , pari a 0,1283 centesimi di euro/Smc, fissandolo pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 gennaio 2021, utilizzando le disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" per far fronte agli esborsi relativi al fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati, con l'obiettivo di stabilizzare il corrispettivo  $CRV^{FG}$  per i residui anni del quinto periodo di regolazione (2020-2023);
- ridurre l'attuale livello del corrispettivo  $CRV^{BL}$ , pari a 0,1 centesimi di euro/Smc, fissandolo pari a 0,02 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 ottobre 2020;
- ridefinire il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  sulla base dei medesimi criteri indicati dalla deliberazione 782/2017/R/gas e di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle sessioni di settlement concluse;
- procedere gradualmente all'incremento del corrispettivo di cui al precedente alinea ponendolo pari a:
  - a. 0,35 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 ottobre 2020;
  - b. 0,55 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 aprile 2021;
- confermare i valori delle altre ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin, di
  - 15 milioni di euro entro il 30 ottobre 2020
  - 20 milioni di euro entro il 30 novembre 2020
  - 20 milioni di euro entro il 31 dicembre 2020a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 1.1 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria  $A_{RIM}$  in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, di cui alla Tabella 7 della deliberazione 572/2019/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente  $A_{RIM}$  di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020 sono:
  - 21,04% di  $A_{RIM}$  sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
  - 0,00 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
  - 12,20 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
  - 2,39 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
  - 3,55 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
  - 44,00 % di  $A_{RIM}$  sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
  - 2,25 % di  $A_{RIM}$  sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
  - 12,21 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
  - 2,36 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.

- 1.7 Il 100% della componente  $A_{SOS}$  è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

## **Articolo 2**

### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, di cui alla Tabella 10 della deliberazione 572/2019/R/com, sono confermati.
- 2.3 Il valore della componente  $CRV^{FG}$ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020, di cui al comma 3.3 della deliberazione 572/2019/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2020.
- 2.4 Il valore della componente  $CRV^{BL}$ , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, è pari a 0,0200 centesimi di euro/smc.
- 2.5 Il valore della componente  $CRV^{ST}$ , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, è pari a 0,3500 centesimi di euro/smc.

## **Articolo 3**

### *Aggiornamenti per l'anno 2021 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG*

- 3.1 A decorrere dal 1 gennaio 2021, il valore della componente  $CRV^{FG}$  è fissato pari a 0,0705 centesimi di euro/smc.
- 3.2 A decorrere dal 1 aprile 2021, il valore della componente  $CRV^{ST}$  è fissato pari a 0,5500 centesimi di euro/smc.

## **Articolo 4**

### *Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

- 4.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 15 milioni di euro entro il 30 ottobre 2020
  - 20 milioni di euro entro il 30 novembre 2020
  - 20 milioni di euro entro il 31 dicembre 2020
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*